

Falsificazione della relata di notifica: avvocato sospeso

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava la relata di notifica di una citazione avanti al Giudice di Pace. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 197 del 15 ottobre 2020 (pubbl. 26.4.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Patrizia CORONA	"
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	"
- Avv. Francesco NAPOLI	"
- Avv. Giovanna OLLA'	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	"

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Pietro Gaeta ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente alla via [OMISSIS] C.F [OMISSIS], iscritto nell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, assistito, per mandato speciale conferito in calce al presente atto, dall'Avv. [OMISSIS], del foro di Trani, avente studio legale in [OMISSIS] alla via [OMISSIS] (fax [OMISSIS] p.e.c. [OMISSIS]), avverso la decisione di data 15 novembre 2017 notificata 16 gennaio 2018 del CDD di Bari, con la quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 4 (quattro) mesi.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso personalmente;

è presente l'avv. [OMISSIS] in sostituzione del difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Trani, regolarmente citato, è comparso per delega del suo Presidente l'avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il COA di Trani che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTO

Con citazione a giudizio notificata il 7 luglio 2017 l'Avv. [RICORRENTE] veniva chiamato dal CDD di Bari, a rispondere dei seguenti addebiti:

A) *“Per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, lealtà, correttezza e verità previsti dagli artt. 9, I e II comma (vecchi artt. 5 e 6), 50 comma 1 (vecchio art. 14) del Codice Deontologico Forense perché in violazione degli artt. 110, 81, 482, in relazione all’art. 479, commi 1 e 2, c.p., per avere in concorso e previo concerto con [TIZIO], nonché con un complice rimasto ignoto in veste di autore materiale del reato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, alterato e contraffatto la relata di notificazione, atto pubblico avente valore di fede privilegiata, di cui all’atto di citazione predisposto dal [RICORRENTE] nella sua qualità di legale di fiducia del [TIZIO] e diretto a [CAIO] e dell’[ALFA] Ass.ni SpA. In particolare, l’originaria dicitura «anzi omessa notifica perché sloggiato», apposta dall’Ufficiale Giudiziario [SEMPRONIO] sulla relata di notifica diretta al convenuto [CAIO], veniva cancellata mediante «bianchetto» e sulla medesima apposta la dicitura dell’avvenuta notifica a mani proprie. Fatto commesso in Andria, in epoca prossima al 21 aprile 2006”.*

B) *“Per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, lealtà, correttezza e verità previsti dagli artt. 9, I e II comma (vecchi artt. 5 e 6), 50 comma 1 (vecchio art. 14) del Codice Deontologico Forense perché in violazione degli artt. 110, 48, 56 e 476 c.p., per avere in concorso con [TIZIO] e con ignoti, mediante la falsificazione della relata di notifica di cui all’atto di citazione presentato dal [RICORRENTE] in qualità di legale di fiducia del [TIZIO], presso l’ufficio del Giudice di Pace di Andria nell’ambito del procedimento civile n. [OMISSIS]/06 e meglio descritto al capo precedente, inducendo in errore il Giudice di Pace in ordine alla regolare costituzione delle parti e del rapporto processuale, compiuto atti idonei in modo non equivoco a far formare al giudicante una falsa dichiarazione di contumacia del convenuto [CAIO] nell’ambito dell’indicato procedimento civile, non compendosi l’azione per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso in Andria l’8.06.2006 (data di iscrizione a ruolo della causa civile)”.*

Il procedimento disciplinare traeva origine dalla nota di data 19 novembre 2007 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani comunicava al COA di Trani il rinvio a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE] per i reati di cui ai capi A) e B) di incolpazione *supra* trascritti.

Sospeso il procedimento per pregiudizialità penale da parte del COA di Trani, lo stesso veniva poi trasmesso al CDD che, all’esito della celebrazione del dibattimento, riteneva l'incolpato responsabile per il solo capo A) dell'addebito disciplinare e applicava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro.

Nel corso del dibattimento, al quale si perveniva senza che fossero state prodotte deduzioni difensive, liste testi o documenti, il CDD acquisiva, su allegazione dello stesso incolpato, copia

della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione V penale, n. [OMISSIS] del [OMISSIS] 2012 che confermava la penale responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per il reato di cui al capo A) di imputazione (corrispondente al capo A di incolpazione nel procedimento disciplinare) mentre ne escludeva la responsabilità penale in relazione ai fatti di cui al capo B) di imputazione (corrispondente al capo B di incolpazione nel procedimento disciplinare).

Il CDD motivava quindi la propria decisione in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] nella contraffazione della relata di notifica dell'atto di citazione datato 20/04/2006 indirizzato a [CAIO], avvenuta mediante sbianchettatura dell'originaria dicitura "anzi omessa notifica perché sloggiato" (unica riconosciuta come propria dall'Ufficiale Giudiziario [SEMPRONIO] sentito dal Giudice di Pace Di Andria) e la sovrapposizione della dicitura ". . . a mani proprie", osservando come, seppur la perizia grafologica assunta in sede penale abbia escluso che la grafia del testo sovrapposto appartenga all'incolpato, l'alterazione sia certamente intervenuta in epoca in cui l'atto era nella esclusiva disponibilità dell'avv. [RICORRENTE] e cioè dopo il ritiro dell'atto dall'Ufficiale Giudiziario e sino alla iscrizione a ruolo della causa e quindi realizzata dall'incolpato probabilmente di concerto con il cliente Sig. [TIZIO] o con un complice rimasto ignoto.

Osservava il CDD come l'incolpato fosse certamente e comunque cosciente dell'avvenuta falsificazione, che avrebbe esclusivamente avvantaggiato il suo assistito, tanto che egli non richiese, pur avendone tempo, una nuova notifica della citazione al convenuto preferendo utilizzare e introdurre nel processo un falso, peraltro talmente grossolano da risultare inidoneo a trarre in errore il Giudice.

Prosciolto quindi l'avv. [RICORRENTE] per il capo B dell'incolpazione lo stesso veniva riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 9, I e II comma (vecchi artt. 5 e 6), 50 comma 1 (vecchio art. 14) del Codice Deontologico Forense.

Avverso tale decisione la difesa dell'incolpato ha proposto rituale e tempestiva impugnazione con la quale chiede in via principale il proscioglimento dell'Avv. [RICORRENTE] attesa l'autonomia della valutazione del giudice disciplinare pur in presenza di un giudicato penale, in via subordinata la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e in via ulteriormente subordinata l'attenuazione della sanzione disciplinare nel minimo edittale previsto dal previgente art. 40, n. 3, del RDL n. 1578 del 1933 (due mesi di sospensione) considerato che il falso grossolano non è opera dell'incolpato e che non vi è prova della sua consapevolezza dell'avvenuta alterazione tanto che, resosene conto, immediatamente dimetteva il mandato.

Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti

MOTIVI

In via di pregiudizialità logica deve essere esaminata la sollevata eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, asseritamente maturata, secondo la difesa del ricorrente,

sia in applicazione della vecchia normativa di cui all'art. 51 R.D. n. 1578/1933 sia in ragione delle nuove previsioni di cui all'art. 56 Legge n. 247 del 2012.

E' orientamento oramai consolidato sia del Consiglio Nazionale Forense (da ultima CNF sentenza n. 153 del 7 dicembre 2019) sia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (da ultima Cass. SS.UU, sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020) il riconoscimento e l'affermazione secondo cui la fonte dell'istituto della prescrizione è di natura legale e non deontologica con conseguente irretroattività delle relative norme, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative.

Giusto tale principio, poiché le condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] sono risalenti all'anno 2006 (il procedimento è stato aperto con delibera del 13.12.2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani che correttamente contestualmente disponeva la sospensione per pregiudizialità penale poiché i fatti oggetto dell'incolpazione erano totalmente coincidenti con le imputazioni di cui al procedimento penale n. [OMISSIS]/2007 R.G.N.R) al procedimento disciplinare dovrà essere applicata la disciplina previgente, compresa la norma che prevede, nell'ipotesi di coincidenza dei fatti oggetto di contestazione deontologica con fatti costituenti reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, che il *dies a quo* prescrizione decorra dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso in esame il termine prescrizione decorre quindi dal 18 aprile 2012, data della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la responsabilità e la condanna dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti di cui al capo di incolpazione.

Da tale data il termine prescrizione quinquennale è stato interrotto - ed ha iniziato a decorrere *ex novo* - dai plurimi atti propulsivi del procedimento disciplinare celebrato dal CDD. Secondo la previgente disciplina, come detto *ratione tempore* applicabile, sono infatti atti interruttivi della prescrizione tutti gli "atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 e sentenza del 6 novembre 2017, n. 162).

Come correttamente e condivisibilmente motivato dal CDD il termine di prescrizione è stato quindi interrotto dalla comunicazione PEC di data 25.2.2016 all'incolpato ed al suo difensore dell'avvio della fase istruttoria pre-procedimentale, dalla delibera del 19.5.2017 di approvazione del riformulato capo di incolpazione, dall'atto di citazione a giudizio del 6.7.2017 ed infine dalla notifica della decisione impugnata.

L'invocata prescrizione dell'azione disciplinare non è quindi maturata e la relativa eccezione conseguentemente non merita accoglimento.

Per quanto riguarda il merito della vicenda non si può prescindere dalla considerazione che dalla perfetta coincidenza fattuale fra l'imputazione penale e l'incolpazione disciplinare discende *ex lege* secondo il disposto dell'art. 653, comma 1 bis, del c.p.p, l'efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale con riguardo all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso.

Rimane quindi riservata al giudice della deontologia la sola valutazione della rilevanza disciplinare del comportamento illecito nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, senza alcuna possibilità o facoltà quindi di ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza definitiva, come nello specifico pretenderebbe invece l'avv. [RICORRENTE] laddove, invocando l'autonoma valutazione del Giudice disciplinare, chiede il proprio proscioglimento per essere, a suo dire, non provata né documentata la sua consapevole e dolosa condotta di utilizzazione dell'atto falso.

Non solo tale responsabilità è coperta dal giudicato penale, ma la decisione impugnata prende in esame in modo completo ed esaustivo tutte le risultanze probatorie giungendo alla propria autonoma conclusione, che deve essere qui condivisa, della piena contezza dell'incolpato circa l'avvenuta alterazione della relata di notifica che può essere stata realizzata solo nel tempo in cui l'atto di citazione era nella sua disponibilità e allo scopo di avvantaggiare la posizione processuale del cliente attraverso l'ottenimento della dichiarazione di contumacia del convenuto.

Del tutto ininfluenza è, sotto tale profilo, sapere chi sia stato materialmente l'autore della "sbianchettatura" dell'originale della relata di notifica il cui originale mancato perfezionamento doveva comunque essere ben noto all'avv. [RICORRENTE] per essere stato lui a consegnare e ritirare l'atto dall'Ufficiale Giudiziario.

Del resto, come evidenziato anche nella sentenza penale della SC, il falso non si sarebbe potuto realizzare senza la condotta concorrente dell'avv. [RICORRENTE] che ha messo a disposizione il documento da alterare consentendo così il formarsi della falsa prova dell'intervenuta regolare notifica della citazione al convenuto.

La responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] accertata nei tre gradi di giudizio penale deve essere quindi affermata anche nella sede disciplinare in quanto il fatto (illecito) storico contestato ed accertato ha una diretta ricaduta deontologica quale violazione delle norme generali che impongono all'avvocato di esercitare l'attività professionale con lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro (art. 9 CD) e in violazione del divieto specifico di introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi (art. 50 CD).

Poiché fondamentale dovere dell'avvocato è quello di contribuire all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia deve poi essere censurato come connotato da

estrema gravità il comportamento dell'avvocato che formi o che comunque consenta di formare o utilizzi prove false nel processo.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono in ordine alla gravità dei comportamenti tenuti dall'Avv. [RICORRENTE] in violazione delle norme deontologiche di cui ai capi d'incolpazione, deve essere rigettato anche il terzo motivo di gravame circa la determinazione della sanzione comminata con la sentenza impugnata che appare congrua e non merita la chiesta rideterminazione *in melius*.

Il CDD di Bari ha correttamente determinato la sanzione attenendosi al principio del "*favor rei*" di cui all'art. 65 comma 5 ultimo periodo L. 247/2012, con applicazione quindi della normativa previgente che gradua la durata della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a un anno (ex art. 40 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933) e non anche quella più severa di cui all'art. 50 del Codice Deontologico (sospensione da 1 a 3 anni). Il CDD ha inoltre tenuto conto e valorizzando quale attenuante la grossolanità della falsificazione materiale della relata di notifica dell'atto di citazione che non è risultata inidonea a trarre in inganno il Giudice.

La sanzione di quattro mesi di sospensione deve quindi essere confermata apparendo adeguata e congrua all'esito del bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione.

P.Q.M.

visto l'art. 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 44 e 59 e segg. del R.D. 22/01/1934 n. 37 il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2020;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 ottobre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria